

*Direzione Approvvigionamenti e Logistica*

**Prot. n. 2017/1907131**

**DETERMINA A CONTRARRE N. 58 DEL 27/11/2017**

**OGGETTO: Proroga del Contratto attuativo sottoscritto in adesione alla Convenzione Consip "Telefonia mobile 6" stipulato da Equitalia S.p.A. con Telecom Italia S.p.a. (CIG 629601431D).**

**Determina a contrarre ai sensi dell'art. 11, comma 2, D.lgs. n. 163/2006.**

### **PREMESSE**

I servizi di telefonia su rete mobile sono erogati da Telecom Italia S.p.a. in forza del Contratto attuativo stipulato il 17/06/2015 in adesione alla Convenzione Consip "Telefonia Mobile 6" (d'ora in avanti Convenzione TM6) – CIG 629601431D.

Il Contratto fu autorizzato con delibera del Consiglio di amministrazione di Equitalia S.p.A. del 27/05/2015, per la durata fino al 01/04/2017, coincidente, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Convenzione TM6, con la scadenza della Convenzione stessa e per un valore massimo di spesa di € 685.941,35 oltre IVA.

Alla scadenza del 01/04/2017, essendo ancora in corso di svolgimento il procedimento di gara finalizzato alla stipulazione della nuova convenzione Consip "Telefonia Mobile 7" (d'ora in avanti Convenzione TM7), il cui bando era stato pubblicato sulla GURI il 09/01/2017 e la cui conclusione era presunta per il 3° trimestre del 2017, Consip, sulla base della facoltà prevista nella Convenzione TM6, opzionava la proroga della durata della Convenzione stessa per ulteriori 8 mesi, fissandone la nuova scadenza al 01/12/2017.

Parallelamente, il Consiglio di amministrazione di Equitalia, con delibera del 11/04/2017, autorizzava la proroga del Contratto attuativo alla medesima

nuova scadenza del 01/12/2017, stabilendo, nel contempo, un ulteriore nuovo massimale di spesa di € € 55.713,00 oltre IVA.

A seguito dello slittamento al 1° trimestre 2018 della data presunta della conclusione del procedimento di gara della nuova Convenzione TM7, di cui Consip ha recentemente fornito notizia sul suo portale, Consip stessa ha disposto la proroga della validità della Convenzione TM6 posticipandola di ulteriori 4 mesi, fissando, pertanto, la nuova scadenza al 01/04/2018. Della proroga Consip ne fornisce notizia con apposito Comunicato pubblicato sul suo portale in data 20/11/2017 nel quale altresì rammenta “.. che i singoli Contratti attuativi, stipulati dalle Amministrazioni mediante l'adesione alla Convenzione, hanno durata sino al termine di durata della Convenzione stessa...”.

Con RdA nr. 2017/427 la Struttura Esercizio Sistemi ICT (d'ora in avanti *Struttura*), data l'indisponibilità della nuova Convenzione TM7 e dato il prolungamento della validità della Convenzione TM6, al fine di garantire la continuità operativa dei servizi di telefonia mobile in scadenza per il prossimo 1° dicembre, formalizza l'esigenza di allineare la scadenza del Contratto attuativo in essere con la nuova scadenza della Convenzione TM6 e, per ciò stesso, di prorogare la durata del Contratto di 4 mesi fissandone la nuova scadenza al 01/04/2018.

Nel Progetto fornito in allegato alla RdA, la Struttura proponente nell'evidenziare una previsione di consumi per il periodo di proroga (02/12/2017 - 01/04/2018) di € 117.386,06 ed una previsione del residuo contrattuale al 02/12/2017 di € 21.330,81, stima che il nuovo impegno di spesa massima riguardante il nuovo periodo di proroga sia pari ad € 96.055,25.

Come dato evincere dal Progetto stesso, le stime economiche di cui sopra si basano, attesa l'invarianza delle condizioni economiche vigenti del Contratto attuativo, essenzialmente sulla previsione di un incremento dei consumi, prudenzialmente stimato nella misura del 10% della spesa media mensile consuntivata a tutto il 31/10/2017, risultante dall'applicazione della nuova Policy di assegnazione e gestione degli asset mobile dettata dalla Circolare nr. 7 del 12/10/2017 e dalle nuove esigenze connesse ai servizi di messaggistica di base ovvero di pacchetti di sms utilizzati nell'ambito del servizio “Se Mi Scordo” in

particolare nella nuova fase di "Definizione agevolata" normata dal D.L. nr. 148/2017.

In aggiunta a quanto sopra, il Progetto indica di prevedere la facoltà di recesso unilaterale anticipato esercitabile dall'Agenzia, senza oneri a suo carico, in caso la nuova Convenzione TM7 si dovesse rendere disponibile durante il periodo di proroga.

L'iniziativa proposta è pianificata con il codice 14.1.1, con importo inferiore rispetto a quanto pianificato in quanto quest'ultimo prevedeva l'adesione alla nuova Convenzione TM7.

La spesa è parzialmente imputabile al budget dell'anno in corso per l'importo di € 8.015,70 ed il Responsabile di budget ne ha verificata la capienza. Per la restante parte, troverà copertura nel budget del prossimo esercizio.

Tutte le strutture competenti hanno validato la RdA.

### **CONSIDERAZIONI**

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D. lgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis in forza, anche, di quanto chiarito dall'ANAC con comunicato dell' 11/05/2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Dal 01/07/2017 - ai sensi del D.L. 22/10/2016, nr. 193, convertito con modificazioni dalla L. 01/12/2016, nr. 225 - le Società del Gruppo Equitalia sono state sciolte, ad esclusione di Equitalia Giustizia S.p.A., e in pari data, è stato istituito l'Ente pubblico economico denominato "Agenzia delle entrate-Riscossione" (d'ora in avanti Agenzia), ente strumentale dell'Agenzia delle entrate, sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze, il quale dalla medesima data "subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia.

In virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, l'Agenzia è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D.lgs.

12/04/2006, n. 163 ("Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture") e del D.P.R. 05/10/2010, n. 207.

Il processo di approvvigionamento dei servizi di telefonia mobile per le amministrazioni pubbliche è normato dall'art. 1, c. 7, del D.L. nr. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. nr. 135/2012, e successivamente dall'art. 1, c. 494 della L. nr. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).

Tale tipologia di servizi è ricompresa tra le categorie merceologiche (nello specifico, sotto la comune definizione di servizi di "telefonia fissa e mobile") per il cui affidamento le Amministrazioni pubbliche e le Società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, L. nr. 196/2009, a totale partecipazione pubblica (diretta o indiretta), hanno l'obbligo di avvalersi:

- delle convenzioni ed accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento;  
ovvero
- degli altri strumenti di acquisto (sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione) messi a disposizione dai medesimi soggetti di cui al punto precedente.

In coerenza con il dettato normativo di cui sopra, l'Agenzia si approvvigiona dei servizi di telefonia in forza del Contratto attuativo a suo tempo stipulato in adesione alla Convenzione TM6 da Equitalia per le Società del Gruppo, alle quali l'Agenzia è subentrata a far data dal 01/07/2017.

La Convenzione TM6 presentava un termine originario di scadenza fissato al 01/04/2017. Consip ha prorogato detto termine di ulteriori 8 mesi, fissandolo al 01/12/2017 dal momento che al termine originario di scadenza non era ancora concluso il procedimento di gara della nuova Convenzione TM7.

La proroga esercitata da Consip trova fondamento nell'art. 5, comma primo, della Convenzione TM6, che testualmente recita: *"Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dal 02/04/2015; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, previa comunicazione*

*scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla scadenza,...".*

In conseguenza della suddetta proroga e coerentemente con quanto previsto nell'art. 5, comma 2, della Convenzione TM6, che testualmente recita: *"I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, sono stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura ed hanno durata sino al termine di durata della Convenzione (originaria o prorogata)"*, anche Equitalia prorogava di ulteriori 8 mesi l'originaria scadenza del Contratto attuativo sottoscritto, fissandola al nuovo termine del 01/12/2017.

Approssimandosi il termine di scadenza del 01/12/2017 ed essendo ancora in corso di svolgimento la gara della nuova Convenzione TM7, Consip esercita la facoltà di proroga della durata della Convenzione per il residuale periodo concesso a termini dell'art. 5, comma 1, della Convenzione e pertanto la protrae di ulteriori 4 mesi, e fissa il nuovo termine di scadenza al 01/04/2018.

In conseguenza di quest'ultima proroga e coerentemente con quanto previsto nell'art. 5, comma 2, della Convenzione TM6, già sopra richiamato, la Struttura proponente, con la RdA nr. 2017/427, evidenzia l'esigenza che anche la scadenza del Contratto attuativo sia protratta per ulteriori 4 mesi e sia fissato il nuovo termine di scadenza al 01/04/2018.

Atteso che la proroga del Contratto attuativo trae origine dall'indisponibilità della nuova Convenzione TM7, dovrà senz'altro essere riservata all'Agenzia la facoltà di esercitare il recesso anticipato unilaterale dal Contratto attuativo stesso, senza il riconoscimento di indennizzo alcuno, in caso la nuova Convenzione Consip TM7 dovesse risultare disponibile nel periodo di proroga contrattuale.

Per quanto sopra premesso e considerato, con il presente atto, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D. lgs. n. 163/2006

**Il Direttore della Direzione Approvvigionamenti e Logistica**  
**in base ai poteri conferiti dal Presidente di Agenzia delle entrate-Riscossione**  
**con atto del Notaio Marco de Luca il 05/07/2017**

**Rep. nr. 42979 – Racc. nr. 24477.**

## **DISPONE**

che la durata del Contratto attuativo sottoscritto il 17/06/2015 con Telecom Italia S.p.A in adesione alla Convenzione Consip TM6 in scadenza per il prossimo 01/12/2017 sia prorogata per un periodo di 4 mesi e che il nuovo termine di scadenza contrattuale sia fissato al 01/04/2018.

A tal fine stabilisce:

- a) che l'impegno massimo di spesa per il periodo di proroga della durata contrattuale (02/12/2017 - 01/04/2018) sia pari ad euro 96.055,25 oltre IVA, di cui euro 0,00 per oneri della sicurezza da rischi interferenti;
- b) che il corrispettivo massimo stabilito al punto che precede non dovrà vincolare in alcun modo l'Agenzia ai fini della richiesta di quantità minime di prestazioni e, di conseguenza, non determinerà il diritto del Fornitore al riconoscimento di un corrispettivo minimo garantito;
- c) che l'appalto sia remunerato a "*misura*", sulla base delle prestazioni concretamente rese, come risultanti dalla contabilizzazione delle stesse effettuate dal Direttore dell'esecuzione;
- d) che l'Atto di proroga sia firmato digitalmente;
- e) che nell'Atto di proroga della scadenza sia prevista la facoltà di recesso anticipato unilaterale dal Contratto attuativo, esercitabile dall'Agenzia, senza il riconoscimento di indennizzo alcuno, qualora la nuova Convenzione Consip TM7 dovesse risultare disponibile prima della scadenza del nuovo termine fissato al 01/04/2018;
- f) che le prestazioni oggetto del Contratto attuativo prorogato siano eseguite secondo le medesime modalità e condizioni previste nel Contratto attuativo stesso;
- g) che il Responsabile del Procedimento sia **Ciro Granato** e il Direttore dell'esecuzione sia **Giovanni Guercia**.

**Il Direttore**

**Renato Scognamiglio**

*(Firmato digitalmente)*